

## **Domande frequenti ("FAQ") del Gruppo Wolfsberg sulle relazioni con banche corrispondenti**

### **Preambolo**

Il Gruppo Wolfsberg (1) ha pubblicato nel 2002 i Principi anti-riciclaggio di denaro per le relazioni con banche corrispondenti ("i Principi" (2)). Tali Principi costituiscono una linea guida globale sulla creazione e la gestione di relazioni con banche corrispondenti; se gestito in modo carente, questo ambito può infatti consentire a istituti con sistemi antiriciclaggio e programmi di controllo inadeguati di accedere direttamente ai sistemi bancari internazionali. Il Gruppo Wolfsberg ritiene che l'ottemperanza a questi Principi favorisca l'adozione di efficaci misure di risk management e consenta agli istituti di esercitare un efficace giudizio operativo nei confronti dei propri clienti di correspondent banking (3) (indicati nel prosieguo delle presenti FAQ come "banca corrispondente"), favorendo inoltre lo scopo dei membri del Gruppo Wolfsberg di prevenire l'impiego delle loro strutture per finalità criminali.

Nei Principi, il Gruppo Wolfsberg aveva a suo tempo promosso lo sviluppo di un registro internazionale per gli istituti finanziari. Secondo tale modello, al momento della registrazione gli istituti finanziari sarebbero chiamati a fornire tutte le informazioni utili per condurre un'adeguata due diligence, conformemente a quanto indicato negli stessi Principi; a loro volta, gli istituti finanziari potrebbero basarsi su tali informazioni per sostenere le loro attività sulla scorta di questi Principi. Un registro di questo tipo è stato creato da Bankers' Almanac ed è riconosciuto dal Gruppo Wolfsberg. Ulteriori informazioni sul registro internazionale sono contenute nelle presenti FAQ.

Al fine di fornire un sostegno costante ai controlli sulle attività di riciclaggio in relazione alle attività di correspondent banking, il Gruppo Wolfsberg ha realizzato le presenti Domande frequenti (Frequently Asked Questions - FAQ), basate sull'approccio del Gruppo nei confronti dell'attuale best practice e, per taluni aspetti, sul modo in cui riteniamo che tali attività debbano svilupparsi nel tempo.

### **1. Quali sono le caratteristiche e le attività del correspondent banking?**

Nei rapporti con i corrispondenti, una banca (indicata nel prosieguo delle presenti FAQ come "istituto") agisce effettivamente come agente o condotto della propria banca corrispondente, eseguendo e/o effettuando pagamenti e altre transazioni per conto dei clienti della banca corrispondente. Tali clienti possono essere persone fisiche, persone giuridiche o addirittura altri istituti finanziari, mentre i beneficiari delle transazioni possono essere clienti dell'istituto in questione o di altri istituti finanziari. L'istituto può non avere rapporti diretti con le parti sottostanti alle transazioni che transitano attraverso di esso e, in tali casi, potrebbe non essere nella posizione di verificare l'identità o comprendere appieno la natura di una specifica transazione, soprattutto nell'ambito dell'elaborazione dei pagamenti elettronici (trasferimenti di denaro) e della riscossione e compensazione di assegni.

Le interrelazioni costruite nel corso di decenni tra gli istituti e le proprie reti di banche corrispondenti hanno prodotto un meccanismo altamente efficiente, che riveste un'importanza fondamentale per l'economia globale. Tale meccanismo agevola il trasferimento di denaro da una persona (fisica o giuridica) a un'altra, da un Paese a un altro, nonché la conversione da una valuta a un'altra. Affinché questa infrastruttura internazionale di pagamento possa continuare a funzionare in modo efficiente contrastando al contempo con la stessa efficacia le attività di riciclaggio, ogni banca

corrispondente deve essere responsabile per la conduzione di un'adeguata due diligence sui propri clienti e per il monitoraggio delle loro transazioni in ottemperanza alle leggi e alle disposizioni normative vigenti, tenendo in considerazione ove opportuno tutti gli standard internazionali rilevanti. Gli istituti sono chiamati a loro volta a svolgere una due diligence sui propri corrispondenti (per maggiori dettagli al riguardo, si vedano i Principi). In particolare, gli istituti devono adottare un approccio alla due diligence basato sul rischio, svolgendo una due diligence approfondita sui corrispondenti considerati a maggior rischio (per ulteriori dettagli sulla due diligence, si veda la risposta alla seguente Domanda 6).

I clienti della banca corrispondente non diventano clienti dell'istituto semplicemente in virtù di una relazione di correspondent banking. Piuttosto, tale due diligence deve essere effettuata dai corrispondenti che intrattengono un rapporto diretto con i clienti, poiché si trovano nella posizione migliore per conoscere i propri clienti e sono tenuti a gestire un adeguato sistema interno di controllo volto a contenere i potenziali rischi di riciclaggio di denaro.

In taluni casi, tra cui ad esempio quelli descritti nelle risposte alle Domande 6 e 10 di seguito riportate, e senza avviare alcun rapporto diretto con i clienti, per l'istituto può tuttavia essere ancora necessario richiedere o ricevere dalla banca corrispondente informazioni in merito a uno o più clienti del corrispondente stesso, ivi inclusi altri istituti finanziari che siano suoi clienti (anche se il trasferimento di informazioni può essere soggetto a leggi o disposizioni normative tali da impedire alla banca corrispondente di fornire informazioni all'istituto).

## **2. Quali sono i rischi di riciclaggio di denaro nell'ambito delle relazioni con banche corrispondenti?**

Il correspondent banking è un'attività caratterizzata da volumi elevati e tempi ridottissimi, la quale comporta importanti flussi di denaro fra un elevato numero di istituti finanziari altrimenti non collegati fra di loro (in quanto solitamente operanti in diverse giurisdizioni). In molti casi, nessuna delle singole parti coinvolte dispone di una visione d'insieme completa sull'intero flusso di transazioni. Un istituto effettua le transazioni avviate dalla propria banca corrispondente per conto di controparti con le quali in molti casi l'istituto stesso non intrattiene rapporti diretti, che non sono suoi clienti e per le quali di conseguenza non ha condotto una due diligence. Tali caratteristiche possono rendere i conti della banca corrispondente vulnerabili a potenziali attività illecite da parte di riciclatori di denaro, con una notevole difficoltà per l'istituto nella prevenzione e nell'individuazione di tali attività illegali.

## **3. Nell'assunzione di un approccio basato sul rischio, quali criteri devono essere considerati per identificare banche corrispondenti reputate ad alto rischio?**

Ogni relazione con banche corrispondenti deve essere sottoposta a revisione nel proprio merito, e gli istituti possono generalmente attendersi che i diversi Paesi implementino le necessarie leggi antiriciclaggio e che i corrispondenti siano quindi soggetti a un'adeguata regolamentazione e supervisione (assenza di informazioni attestanti il contrario da parte di fonti credibili). <sup>(4)</sup>

Nell'analisi del rapporto di correspondent banking, è necessario considerare fattori tali da comportare elevati rischi di riciclaggio di denaro, individualmente, in combinazione o più solitamente nel loro complesso. Tali fattori sono stati individuati nei Principi, e in tale ambito un'attenzione particolare è stata rivolta al **Rischio Paese** e al **Rischio Cliente**, i due criteri che rappresentano il fulcro attorno al quale sono imperniati i rischi di riciclaggio per gli istituti.

## Rischio Paese

Il rischio Paese relativo alla banca corrispondente deve essere valutato al fine di determinare l'eventuale presenza di un potenziale di riciclaggio di denaro conseguentemente a fattori correlati a un determinato Paese. I fattori che possono portare a stabilire che un Paese comporta un rischio più elevato di riciclaggio di denaro comprendono:

- il fatto che il Paese sia soggetto a sanzioni, embargo o misure analoghe decretate ad esempio da parte delle Nazioni Unite (ONU), o comunque laddove trovino applicazione leggi nazionali;
- il fatto che il Paese presenti un elevato livello di corruzione o altre attività criminali o risulti politicamente instabile secondo quanto stabilito da fonti attendibili;
- il fatto che il Paese non sia dotato di adeguate leggi e disposizioni normative antiriciclaggio, o le leggi e le disposizioni vigenti siano implementate in modo insufficiente o inappropriato secondo quanto stabilito da fonti attendibili.

Gli istituti sono tenuti a prendere in considerazione il domicilio e la residenza della banca corrispondente, nonché il Paese dove la capogruppo della banca corrispondente ha la propria sede principale (per ulteriori dettagli, si veda il Principio 9). In talune circostanze (ad es. nei rapporti con corrispondenti a rischio più elevato), il rischio Paese può comprendere anche una valutazione dei principali mercati geografici coperti dalla banca corrispondente.

## Rischio cliente:

I fattori inerenti al rischio cliente sono correlati o all'organizzazione e alla struttura della banca corrispondente, o alla natura e alla finalità delle sue attività operative. I fattori considerabili che possono comportare un rischio più elevato di riciclaggio di denaro comprendono il fatto che la banca corrispondente sia:

- un corrispondente di tipo offshore ;(5)
- un corrispondente caratterizzato da un coinvolgimento materiale con una PEP; (6)
- una banca corrispondente che non è di proprietà statale o ad azionariato diffuso (o parte di un gruppo di aziende di proprietà statale o ad azionariato diffuso), sebbene la natura e la portata della proprietà statale o le condizioni in base alle quali la banca corrispondente è quotata e scambiata su una borsa valori regolamentata possano essere considerati altrettanto rilevanti.
- un soggetto che offre ai propri clienti servizi di banca corrispondente a rischio più elevato; (7)
- una banca centrale o un'organizzazione sopranazionale che opera su prodotti e servizi diversi da quelli previsti nell'ambito delle sue attività primarie; (8)
- istituti finanziari non bancari regolamentati e dotati di regolare licenza quali servizi di rimesse, exchange houses, casas de cambio, bureau de change e agenti di trasferimento di denaro;
- corrispondenti che conducono transazioni a rischio elevato (9) attraverso l'istituto;
- corrispondenti che conducono transazioni 'Red Flag' rilevanti (10) attraverso l'istituto;

## Ulteriori rischi

Un istituto può altresì presumere che altri servizi ad alto rischio da esso erogati alla banca corrispondente possano pesare sul profilo complessivo di rischio della banca corrispondente stessa, ad esempio nell'ambito della negoziazione di servizi a rischio più elevato. [\(11\)](#)

Gli istituti possono utilizzare i criteri soprariportati (che tuttavia non hanno la pretesa di essere esaustivi) per mettere a punto i propri modelli finalizzati all'identificazione di corrispondenti a rischio più elevato, applicando così adeguate soluzioni di due diligence, approvazione, monitoraggio e verifica. Gli istituti sono inoltre tenuti a documentare adeguatamente le metodologie adottate e i controlli attuati.

### **4. Lo scambio di una chiave SWIFT richiede un processo di due diligence?**

Gli istituti sono tenuti a svolgere una due diligence di livello adeguato ogniqualvolta vengono scambiate o si intendono scambiare informazioni relative a pagamenti. Quando invece è previsto uno scambio di informazioni non relative a pagamenti, la due diligence sul cliente risulta sostanzialmente superflua. In quest'ultimo caso, tuttavia, l'istituto che scambia la chiave test per finalità informative può essere utilizzato soltanto in modo analogo alla circostanza in cui la banca corrispondente dispone di un conto presso l'istituto stesso. Attualmente non è possibile operare una distinzione fra richieste di chiavi test per lo scambio di informazioni non relative a pagamenti e richieste scambiate per consentire istruzioni di pagamento; per gli istituti è pertanto opportuno svolgere una due diligence sul cliente nei casi in cui l'istituto opera pagamenti per conto della banca corrispondente o, in caso contrario, immediatamente dopo.

### **5. È consigliabile evitare del tutto rapporti con corrispondenti che presentano un rischio più elevato?**

No. Il Gruppo Wolfsberg non sostiene una politica di rifiuto generale nei confronti dei rapporti con corrispondenti a rischio più elevato, benché alcune tipologie di relazioni debbano essere chiaramente evitate, tra cui:

- rapporti con banche schermo (c.d. "shell banks") [\(12\)](#). Gli istituti sono tenuti ad adottare tutte le misure per accertarsi di non collaborare deliberatamente e consapevolmente con istituti finanziari i quali a loro volta operano con shell banks;
- rapporti con istituti finanziari non bancari privi di licenza e/o non regolamentati quali servizi di rimesse, exchange houses, casas de cambio, bureau de change e agenti di trasferimento di denaro, ovvero persone fisiche o giuridiche che operano effettivamente in tale funzione;
- relazioni con banche corrispondenti per le quali la conduzione della due diligence abbia evidenziato incertezze significative che non possono essere risolte; oppure
- relazioni in cui i controlli antiriciclaggio della banca corrispondente risultino inadeguati e/o insufficienti, senza che il corrispondente rassicuri l'istituto circa l'adozione delle necessarie misure di rimedio.

Una politica orientata a un rifiuto generale di corrispondenti che presentano fattori implicanti rischi più elevati di riciclaggio di denaro potrebbe involontariamente pregiudicare l'efficacia globale del sistema di pagamenti internazionali e quindi del commercio internazionale, senza che si ottengano benefici commisurati. Una simile politica reca inoltre pregiudizio ai legittimi interessi commerciali delle banche corrispondenti individuate o percepite come fonte di rischi più elevati, con l'involontaria e inopportuna conseguenza che l'attività internazionale passi a un sistema "sommerso" inaccessibile a qualsiasi controllo efficace. Il Gruppo Wolfsberg ritiene che i rapporti da evitare debbano essere individuati dalle autorità di regolamentazione e di vigilanza degli

istituti finanziari, le quali conducono regolari ispezioni e si trovano nelle condizioni migliori per identificare tali rischi e garantire l'adozione dei provvedimenti più indicati.

**6. Qualora vengano individuate banche corrispondenti con un elevato livello di rischio, quali sono i provvedimenti che un istituto deve prendere in considerazione?**

Nei Principi, il Gruppo Wolfsberg suggerisce che le banche corrispondenti che presentano un maggior rischio devono essere sottoposte a un livello più approfondito di due diligence. I Principi mettono in evidenza la tipologia di indicatori di rischio che un istituto dovrebbe prendere in considerazione all'inizio della relazione e su base continuativa al fine di accertare il livello adeguato (normale o approfondito) di due diligence e le attività di verifica avanzata in corso e da adottare. Il Gruppo Wolfsberg riconosce inoltre il valore dei provvedimenti emanati dal GAFI nelle 40 Raccomandazioni rivedute (Raccomandazione 7) e i contributi apportati da altre organizzazioni sopranazionali quali il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, autorità regolamentatrici e di vigilanza nazionali e altri organi peritali. (13) Il Gruppo Wolfsberg ritiene che i provvedimenti di seguito riportati siano i più importanti e debbano pertanto trovare applicazione per tutte le banche corrispondenti che implicano maggiori rischi di riciclaggio di denaro per un istituto.

- **Condizione della due diligence:** la raccolta di sufficienti informazioni su una banca corrispondente al fine di capire la natura delle sue attività, determinandone la reputazione e la qualità delle attività di vigilanza sulla base di informazioni pubbliche e di immediata disponibilità. Nella misura in cui tali informazioni siano disponibili, l'attività di raccolta di informazioni deve accertare in particolare se la banca corrispondente sia stata soggetta a investigazioni in materia di riciclaggio di denaro o di finanziamento al terrorismo oppure se sia stata sottoposta ad azioni disciplinari. Le informazioni così raccolte dovrebbero consentire all'istituto di "monitorare" periodicamente via Internet e/o, ove ritenuto opportuno, attraverso fonti di ricerca più specializzate, i soggetti identificati come proprietari (14) e il senior management della banca corrispondente in termini di notizie / informazioni negative pubblicate dai media ai fini dei rischi comportati dal corrispondente, ivi inclusi collegamenti nuovi o precedentemente non noti con PEP, persone fisiche o giuridiche sottoposte a sanzioni, ecc.
- **Richiesta e revisione delle attività della banca corrispondente in materia di KYC e di antiriciclaggio:** reperimento di sufficienti informazioni relative al programma antiriciclaggio della banca corrispondente, al fine di valutare se i provvedimenti da essa adottati in tale ambito sono adeguati e appropriati. Un utile strumento a tale riguardo è rappresentato dal Questionario antiriciclaggio a cui si fa riferimento nelle risposte alla Domanda 11 di seguito riportata e illustrato in dettaglio nell'Appendice 3. Un istituto può inoltre controllare se la banca corrispondente ha verificato l'identità dei propri clienti o eseguito una due diligence adeguata e costante sulle loro attività svolte con il corrispondente attraverso il conto da questi detenuto presso l'istituto, accertandosi inoltre che, dietro apposita richiesta, la banca corrispondente sia in grado di fornire all'istituto informazioni rilevanti sull'identificazione del cliente e sulla due diligence (queste informazioni possono tuttavia essere soggette a leggi e disposizioni normative che vincolano la banca corrispondente, la quale di conseguenza potrebbe essere tenuta a non divulgare informazioni relative ai propri clienti). Sono possibili casi, incluso quando ciò sia richiesto dalla legge o sia contemplato dall'approccio basato sul rischio di un istituto, in cui un istituto stesso possa richiedere informazioni sugli istituti finanziari ai quali la banca corrispondente eroga servizi di correspondent banking e/o sui clienti che dispongono di un accesso diretto al conto della banca corrispondente. Tale richiesta può avvenire su base generale o specifica, al fine di consentire all'istituto di effettuare un'ulteriore valutazione approfondita della banca corrispondente e delle attività da essa svolte. Un istituto può inoltre scegliere di farsi consegnare e analizzare le adeguate politiche e

procedure antiriciclaggio e KYC al fine di verificare le informazioni fornite dalla banca corrispondente.

- **Visita e svolgimento di incontri personali** con i soggetti identificati come proprietari della banca corrispondente e/o con il suo senior management.
- **Il coinvolgimento basato sul rischio del senior management (15) e di un'unità di controllo indipendente**, eventualmente dell'unità di compliance o di un'altra unità specializzata in materia di riciclaggio, sia al fine di approvare i nuovi corrispondenti, sia di sottoporre le relazioni già in essere a revisioni periodiche.
- L'applicazione di controlli più intensi alle transazioni effettuate con la banca corrispondente (per ulteriori dettagli, si vedano le risposte alle Domande 7, 8 e 9 di seguito riportate).

Il Gruppo Wolfsberg è consapevole della raccomandazione di “documentare le singole responsabilità di ogni istituto (16)”, (con riferimento alle rispettive responsabilità reciproche e in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro) ma tale attività non può essere attualmente definita come pratica comune, e in ogni caso questa opzione sarebbe raramente destinata alle parti contraenti visto l'esteso contesto giuridico e normativo in cui gli istituti finanziari operano e a cui sono soggetti. Il Gruppo Wolfsberg ritiene che la presentazione dei Principi e delle presenti FAQ consenta una maggiore comprensione e un più elevato grado di accettazione dei ruoli e delle responsabilità degli istituti finanziari che svolgono attività di banca corrispondente.

#### **7. Qual è il ruolo svolto dal monitoraggio delle transazioni nella gestione dei rischi di riciclaggio nell'ambito del correspondent banking?**

La Sezione 12 dei Principi afferma che gli istituti finanziari devono adottare un corpo di direttive e procedure atte ad agevolare l'individuazione di attività insolite o sospette, segnalandole alle autorità competenti come previsto dalle leggi vigenti. Inoltre, nella propria Dichiarazione su azioni di controllo (screening), ricerca e sorveglianza (17), il Gruppo Wolfsberg asserisce che gli istituti finanziari sono chiamati ad attuare processi appropriati tali da consentire l'individuazione di attività insolite e di modelli anomali di attività o transazioni. Poiché non sempre le transazioni insolite o modelli anomali di attività sono effettivamente sospetti, gli istituti finanziari devono avere la capacità di analizzare e determinare se le attività, i modelli e le transazioni siano sospette fra l'altro in termini di potenziale riciclaggio di denaro. Attività, modelli e transazioni sospette devono essere segnalate alle autorità competenti in conformità a leggi, disposizioni normative o regole locali. Il monitoraggio delle attività di conto e delle transazioni che transitano attraverso un istituto finanziario rappresenta uno strumento per garantire che tale funzione sia adempiuta.

Tuttavia, nel settore del correspondent banking il volume e la rapidità delle transazioni e il loro grado di standardizzazione, combinati alla mancanza di informazioni specifiche o complete circa i clienti della banca corrispondente e i beneficiari delle transazioni, rendono il monitoraggio delle transazioni da parte degli istituti più difficoltoso rispetto ad altre attività che comportano un rapporto diretto con i clienti. Ciononostante, gli istituti attuano un monitoraggio costante delle transazioni con le banche corrispondenti, impiegando regole specifiche o “trigger” basati sul raggiungimento di soglie predeterminate, in modo tale da individuare transazioni insolite e potenzialmente sospette sulla base delle tipologie pubblicate. Una volta che i “trigger” hanno identificato le transazioni, è possibile passare ad esaminarle in dettaglio. Sistemi più recenti di monitoraggio delle transazioni sono stati messi a punto per individuare attività insolite della banca corrispondente o attività insolite rispetto alla precedente operatività del corrispondente lungo un determinato arco di tempo. Sono stati inoltre realizzati anche sistemi per valutare un'attività della banca corrispondente raffrontandola a un gruppo di riferimento (c.d. “peer”, ovvero un campione di banche corrispondenti con profili e parametri di transazioni analoghi). Tuttavia, forse a seguito del limitato numero di

rapporti interessati, finora non è stato accumulato un volume di informazioni tale da fornire riscontri statistici sull'efficacia di questo tipo di monitoraggio.

#### **8. In che modo un istituto deve realizzare e gestire un efficace ed efficiente sistema di monitoraggio delle transazioni?**

Il Gruppo Wolfsberg ritiene che l'attività di monitoraggio attuata dagli istituti possa apportare indubbi benefici (sebbene ciò sia pertinente soprattutto se il beneficiario di una transazione è un cliente diretto, mentre lo è meno nel caso in cui non vi sia alcun rapporto diretto). Tuttavia, il monitoraggio da parte degli istituti non deve essere considerato come sostitutivo delle attività da parte della banca corrispondente di monitoraggio sulle transazioni dei propri clienti e di investigazione sulle attività identificate come insolite o sospette.

Il Gruppo Wolfsberg ritiene che gli istituti debbano utilizzare le loro risorse di monitoraggio per identificare le attività transazionali potenzialmente sospette della banca corrispondente, effettuando poi indagini supplementari laddove insorgano dubbi su tali transazioni. Il Gruppo Wolfsberg è a favore dell'assunzione di un approccio basato sul rischio tale da consentire agli istituti di definire autonomamente la misura in cui impiegare le risorse di monitoraggio, con particolare riferimento alle caratteristiche e alla portata dei loro rapporti e delle loro attività con le banche corrispondenti.

Il Gruppo Wolfsberg precisa peraltro che, anche nei casi in cui vengano identificate tipologie di transazioni e modelli potenzialmente sospetti, è necessario comunque agire con la massima cautela. In assenza di ulteriori approfondimenti e indagini, tali transazioni o modelli (salvo le transazioni che coinvolgono banche-schermo) non devono essere automaticamente considerati sospetti. Infatti, anche laddove tali tipologie di transazioni o modelli vengano identificati, spesso può essere fornita una spiegazione plausibile per tali attività.

L'impiego di semplici "trigger" singoli per individuare ad esempio transazioni con volumi elevati, oppure transazioni provenienti da determinati Paesi, soprattutto da quelli in cui ha sede la banca corrispondente, è solitamente inefficace, e le percentuali di esiti positivi (18) sono estremamente basse. Un modo più efficace per migliorare tali percentuali consiste nella focalizzazione da parte degli istituti sull'identificazione di attività significative e rilevanti di tipo insolito e sull'individuazione di tipologie e modelli specifici; in particolare, tali fattori possono essere isolati o combinati, come illustrato nell'Appendice 1. Concentrandosi sul miglioramento della percentuale di esiti positivi, gli istituti incrementeranno l'efficienza e l'efficacia dei propri programmi di monitoraggio, migliorando al contempo la qualità delle segnalazioni inoltrate alle autorità di vigilanza.

A tale scopo, il Gruppo Wolfsberg ha realizzato una sintesi di talune tipologie e parametri di transazioni ("Transazioni Red Flag" nell'Appendice 1) ricavate da conti corrispondenti identificati all'interno di fonti pubblicamente accessibili come esemplificativi di attività potenzialmente sospette. Rispetto a tali attività, il Gruppo Wolfsberg ha suggerito una serie di possibili risposte di monitoraggio eventualmente sottoponibili a ulteriori accertamenti, coadiuvando le autorità di vigilanza e le agenzie governative nei loro sforzi di contrasto al riciclaggio di denaro tra l'altro attraverso l'ulteriore sviluppo di efficaci ed efficienti programmi di monitoraggio.

#### **9. Quali ulteriori misure di monitoraggio delle transazioni devono essere attuate per le banche corrispondenti che presentano rischi più elevati?**

Per i motivi precedentemente elencati è essenziale che la banca corrispondente svolga un efficace monitoraggio delle transazioni; dal canto suo, l'istituto può ragionevolmente presumere che tali provvedimenti vengano regolarmente adottati. Il Gruppo Wolfsberg è del parere che un istituto debba strutturare il proprio sistema di monitoraggio delle transazioni in modo tale che i rapporti con banche corrispondenti a rischio più elevato siano oggetto di monitoraggio nei seguenti casi:

- quando le regole e le soglie di attenzione vengono specificate in dettaglio al fine di facilitare controlli più accurati; e
- quando il livello di scostamento previsto nell'interrelazione tra attività insolite e generazione di segnalazioni di allerta (se tali tool sono impiegati) viene ridotto rispetto al livello permesso per i corrispondenti non ad alto rischio.

All'interno di un istituto, la responsabilità primaria per due diligence, accettazione dei clienti e monitoraggio costante delle relazioni di correspondent banking deve essere deputata a un relationship manager, a un'unità operativa o a un dipartimento chiaramente identificati. Il Gruppo Wolfsberg sostiene la necessità del coinvolgimento di un organo specifico, interno all'istituto e indipendente dalle istanze responsabili per la relazione con la banca corrispondente, nella definizione (ed eventuale modifica) dei parametri e nella revisione dell'efficacia del monitoraggio.

Può essere inoltre opportuna una revisione delle attività transazionali complessive svolte con una banca corrispondente a rischio più elevato.

Un istituto può inoltre decidere di porre limiti o restrizioni alle tipologie di transazioni e/o agli importi e/o volumi e/o coinvolgimento in transazioni con determinati Paesi per un periodo limitato o indefinito di tempo, corrispondendo eventualmente con le attività attese.

#### **10. Che cosa deve fare un istituto qualora individui su un conto corrispondente delle attività insolite apparentemente prive di spiegazione?**

La misura e la qualità delle informazioni di cui un istituto dispone in relazione a una transazione avviata da una banca corrispondente possono risultare limitate a seguito della natura indiretta del rapporto tra l'istituto e l'originatore e/o il beneficiario. Ciononostante, eventuali attività dubbie devono essere oggetto di indagini tempestive, conformemente alle politiche e alle procedure dell'istituto, e le conclusioni devono essere tratte sulla base delle informazioni disponibili. In talune circostanze, gli istituti possono reputare utile richiedere informazioni supplementari alla banca corrispondente, ovvero sollecitare quest'ultima a svolgere indagini proprie in merito alla(e) transazione(i) in questione, ivi inclusa la possibilità di richiedere o ricevere informazioni su un cliente della banca corrispondente. Un istituto dovrebbe tuttavia essere consapevole delle leggi e delle disposizioni normative a cui la banca corrispondente è soggetta, in virtù delle quali il corrispondente potrebbe essere inibito nella divulgazione di informazioni riguardanti i suoi clienti. In tali circostanze, un istituto può valutare se ritenere sufficiente o meno la rassicurazione con cui la banca corrispondente conferma di aver vagliato la transazione del cliente in conformità al profilo di quest'ultimo e di averla giudicata coerente con tale profilo.

#### **11. Che cos'è il Registro internazionale del Gruppo Wolfsberg? Quali informazioni possono esservi reperite? Che cos'è il Questionario antiriciclaggio di denaro?**

Nei Principi, a suo tempo il Gruppo Wolfsberg aveva promosso lo sviluppo di un registro internazionale per gli istituti finanziari. In base a tale modello, al momento della registrazione gli istituti finanziari sarebbero chiamati a fornire tutte le informazioni utili per condurre un'adeguata due diligence, conformemente a quanto indicato negli stessi Principi. In seguito, gli istituti finanziari potrebbero utilizzare tali informazioni nelle loro attività di due diligence. Recentemente il Bankers' Almanac ha introdotto un nuovo prodotto, il "Due Diligence Module", sviluppato come parte del sito BANKERSalmanac.com. Il "Due Diligence Module", che è stato riconosciuto dal Gruppo Wolfsberg, è un archivio adibito alla raccolta e alla conservazione delle informazioni e della documentazione rilevante ai fini della due diligence. Il Gruppo Wolfsberg ritiene che, con l'invio delle informazioni di due diligence al "Due Diligence Module" del Bankers' Almanac, gli istituti finanziari elimineranno in parte e, con il tempo in misura preponderante, la necessità di riprodurre e fornire ripetutamente informazioni in materia



di due diligence. In base a tale sistema, gli istituti finanziari possono consultare direttamente il "Due Diligence Module", in cui risultano sempre archiviate tutte le informazioni aggiornate in materia di due diligence. Il Gruppo Wolfsberg invita tutti gli istituti finanziari a prendere in considerazione l'adesione al Due Diligence Module, mettendosi in contatto con Bankers' Almanac per inoltrare senza alcun costo le informazioni relative alle procedure di due diligence del proprio istituto.

In collaborazione con il Gruppo Wolfsberg, Bankers' Almanac ha elaborato un elenco dei documenti richiesti che riflettono le best practice riconosciute in materia di informazioni necessarie per attuare un'adeguata due diligence sugli istituti finanziari. Una copia dell'elenco dei documenti necessari è riportata nell'Appendice 2. Il Due Diligence Module può essere consultato al sito [www.bankersalmanac.com/addcon/home/duedm.htm](http://www.bankersalmanac.com/addcon/home/duedm.htm).

Il Registro comprenderà informazioni sulla licenza di ogni istituto finanziario (e delle sue affiliate) e copie dei documenti di corporate governance quali ad esempio statuti societari, memorandum, articoli o atto costitutivo, memorandum, articoli o atto di associazione, ecc. Il Registro sarà inoltre integrato da biografie e CV dei membri del consiglio di amministrazione e del senior management, relazioni annuali (incl. quelle delle affiliate) e un Questionario in materia di antiriciclaggio debitamente compilato.

È possibile contattare Bankers' Almanac per fornire informazioni e documentazione di due diligence od ottenere ulteriori informazioni al seguente recapito: The Bankers' Almanac, Windsor Court, East Grinstead, RH19 1XA, Regno Unito, fax: +44 (0) 1342 335940, oppure via e-mail all'indirizzo: [duediligence@bankersalmanac.com](mailto:duediligence@bankersalmanac.com).

Il Questionario antiriciclaggio è stato messo a punto per fornire un quadro generale della politica e delle attività antiriciclaggio di un istituto finanziario. Non esistono risposte corrette o errate, ma è necessario fornire una spiegazione circostanziata quando viene data una risposta di tipo negativo (ciò non implica che la risposta "no" sia sbagliata); inoltre, è possibile fornire una spiegazione anche quando è stata data una risposta "sì". Una copia del Questionario è riportata nell'Appendice 3.

[Appendice 1 - Transazioni "Red Flag" e possibili risposte di monitoraggio](#)

[Appendice 2 -Due Diligence Module di Bankers' Almanac](#)

[Appendice 3 - Questionario antiriciclaggio di Bankers' Almanac](#)

---

1) Il Gruppo Wolfsberg è costituito dai seguenti istituti finanziari leader a livello internazionale: ABN AMRO, Banco Santander, Bank of Tokyo-Mitsubishi-UFJ, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan Chase, Société Générale e UBS.

2) Si vedano i Principi antiriciclaggio per le relazioni con le banche corrispondenti all'indirizzo [www.wolfsberg-principles.com/standards](http://www.wolfsberg-principles.com/standards)

3) Il cliente di correspondent banking è un cliente o un istituto costituito da un'azienda di servizi finanziari che si avvale dei conti di correspondent banking dell'istituto per eseguire le transazioni per la propria base di clienti. Il termine di cliente di correspondent banking comprende banche, broker/dealer, fondi d'investimento, unit trust, società di servizi d'investimento, hedge fund, introducing broker, attività di servizi in materia di denaro, fondi pensione, emittenti di carte di credito, società di crediti commerciali, household finance companies, banche ipotecarie, imprese edili e società di leasing (elenco non esaustivo, si veda la Sezione 2 dei Principi).

4) Il termine "fonti attendibili" si riferisce a informazioni prodotte da soggetti ben conosciuti e generalmente considerati di reputazione ineccepibile, i quali rendono tali informazioni accessibili a un vasto pubblico. Tali fonti comprendono organizzazioni

sopranazionali e internazionali come il Gruppo di azione finanziaria internazionale, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e l'Egmont Group of Financial Intelligence Units, nonché enti governativi nazionali rilevanti e organizzazioni non governative come Transparency International (elenco non esaustivo).

**5)** Un "corrispondente offshore" è un istituto finanziario che, in base alla licenza ricevuta, non è autorizzato a svolgere attività finanziarie con cittadini o nella valuta locale del Paese che ha emesso la licenza. A tale scopo, si noti che un istituto finanziario con le caratteristiche di un operatore offshore ma dotato anche dello status di Affiliato regolamentato (come definito nella Sezione 5 dei Principi) non deve essere di per sé equiparato a una fonte di rischio più elevato, salvo altrimenti previsto dalla legislazione locale. In tali casi, il Gruppo Wolfsberg ritiene che l'istituto debba considerare il rischio relativo alla capogruppo del corrispondente offshore in modo analogo a quanto descritto per il rischio Paese.

**6)** Un "coinvolgimento materiale di PEP" può verificarsi in una relazione di correspondent banking in cui una Persona Esposta Politicamente detiene un controllo significativo o è in grado di esercitare un'influenza indebita sulle attività del corrispondente, sia per motivi di proprietà, di posizione o di altra natura. È improbabile che una situazione del genere si verifichi con un corrispondente controllato pubblicamente o ad azionariato diffuso. Per la definizione di PEP, si vedano i Principi di Wolfsberg per il private banking. [www.wolfsberg-principles.com/standards](http://www.wolfsberg-principles.com/standards)

**7)** I servizi corrispondenti a maggior rischio' comprendono downstream correspondent clearing (definito nella Sezione 6 dei Principi) o altri servizi di clearing corrispondente erogati ad altri istituti finanziari che, qualora dovessero essere clienti diretti dell'istituto, sarebbero considerati clienti a rischio più elevato (e le transazioni originate da o per conto di tali istituti finanziari sono effettuate attraverso il conto di corrispondenza presso l'istituto) e/o corrispondenti che forniscono conti di passaggio "payable through accounts".

**8)** Un esempio di tale situazione può essere rappresentato dal caso in cui la banca centrale effettui e riceva pagamenti a nome e per conto di parti terze di natura non governativa.

**9)** Un esempio di tali transazioni a maggiore rischio può essere costituito dal trasporto fisico di plichi e delle attività su tratte bancarie.

**10)** Le transazioni "Red Flag" sono prese in esame nell'Appendice 1.

**11)** Si veda la Guida del Gruppo Wolfsberg ad un approccio basato sul rischio per la gestione dei rischi correlati al riciclaggio di denaro.

**12)** "Banche schermo" o "Shell Banks", conformemente alla definizione riportata nella Sezione 5 dei Principi.

**13)** Gli organi peritali a tale scopo sono i membri della Clearing House di New York e il britannico Joint Money Laundering Steering Group sulla prevenzione del riciclaggio di denaro.

**14)** Con una quota di capitale di almeno il 10%.

**15)** La definizione di "senior management" è riportata nei Principi alla Sezione 5.

**16)** Come previsto dalla raccomandazione 7 delle 40 raccomandazioni GAFI rivedute.

**17)** Copia disponibile all'indirizzo [www.wolfsberg-principles.com/standards](http://www.wolfsberg-principles.com/standards)

**18)** I tassi di esito positivo possono essere generalmente utilizzati per valutare l'efficienza e l'efficacia di un sistema di monitoraggio delle transazioni, ad esempio dividendo il numero delle allerte generate dalle regole fissate, quali ad esempio livelli soglia, "trigger", ecc. per il numero di rapporti di attività sospette inoltrati. Maggiore è tale percentuale, più elevato sarà il tasso di esito positivo, e più elevata saranno quindi l'efficienza e l'efficacia del sistema.

## Appendice 1 – Transazioni "Red Flag" e possibili risposte di monitoraggio

### 1. Transazioni Red Flag – Transazioni identificate pubblicamente come potenzialmente sospette

Il monitoraggio delle transazioni e/o la gestione dei risultati e delle conseguenze di tale attività di monitoraggio possono tradursi in un elemento di difficoltà per l'istituto, soprattutto laddove siano coinvolti soggetti come le banche schermo (c.d. "shell banks"). I casi di seguito riportati esemplificano possibili attività sospette nell'ambito delle transazioni con soggetti corrispondenti e sono tratte da fonti pubblicamente accessibili<sup>1</sup>. Tali casi presentano trasferimenti di denaro per importi particolarmente elevati e/o con volumi/frequenze particolarmente elevate e/o con "picchi" di attività in periodi di tempo estremamente ridotti ("Transazioni Red Flag"):

- transazioni che coinvolgono Paesi ad elevato rischio, esposti al rischio di riciclaggio di denaro (se e nella misura in cui possano essere identificati);
- transazioni con relazioni corrispondenti già identificate come a rischio più elevato;
- attività transazionali importanti in termini di controvalore o volume, le quali comprendono strumenti monetari (ad es. travellers cheques, ordini di trasferimento di denaro, tratte bancarie), specialmente quando siano presenti strumenti con numerazione sequenziale;
- attività transazionali che appaiono insolite nel contesto della relazione con una banca corrispondente;
- transazioni che evidenziano il coinvolgimento di banche schermo;
- transazioni che evidenziano il coinvolgimento di società schermo;
- attività transazionali particolarmente frequenti per importi appena al di sotto dei requisiti locali di notifica delle transazioni, oppure transazioni o richieste che sembrano voler testare o individuare le soglie di monitoraggio interno e le modalità di controllo di un istituto.

### 2. Possibili risposte di monitoraggio da parte degli istituti

Il Gruppo Wolfsberg rivolge costantemente il proprio impegno alla collaborazione e all'assistenza delle agenzie di vigilanza e governative nella loro attività di contrasto al riciclaggio di denaro, tra l'altro mediante lo sviluppo e la gestione di efficaci ed efficienti programmi di monitoraggio delle transazioni. In particolare, il Gruppo Wolfsberg ha individuato le seguenti possibili risposte di monitoraggio, le quali possono essere oggetto di ulteriori indagini da parte degli istituti nel tentativo di contrastare alcune delle transazioni "Red Flag" soprariportate:

- individuare i corrispondenti i cui conti operano in misura significativa al di fuori dei parametri altrimenti presumibili sulla base delle informazioni raccolte durante la due diligence o di precedenti comportamenti; in particolare, tali deviazioni possono essere riscontrate rispetto all'attività attesa e/o attraverso il monitoraggio di scostamenti significativi rispetto alle attività attese in termini di volumi, valore e/o frequenza delle transazioni. Per i corrispondenti a rischio

---

<sup>1</sup> Tali fonti comprendono *fra l'altro* il Rapporto GAFI 2001 – 2002 sulle tipologie di riciclaggio di denaro nell'ambito del correspondent banking; FINCEN SAR Activity Review Trends, Tips & Issues (agosto 2004) – Indicatori di possibili usi impropri di veicoli-schermo e shell banks; Linee guida per politiche e procedure antiriciclaggio nell'ambito del correspondent banking; The New York Clearing House Association LLC – Sezione 4.1 Esempi di possibili attività sospette in relazione a conti corrispondenti; Commissione federale svizzera delle banche, ordinanza sul riciclaggio di denaro del 2002; appendice: indicatori di attività di riciclaggio di denaro; Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Due diligence clienti per le banche, ottobre 2001.

più elevato, è opportuno considerare una riduzione del livello di scostamento accettabile prima che avvenga l'identificazione della relazione;

- identificare le transazioni corrispondenti che sono transitate attraverso numerose giurisdizioni o istituti finanziari a monte o a valle del coinvolgimento dell'istituto, senza nessun'altra finalità apparente se non quella di occultare la natura, l'origine, la proprietà o il controllo dei capitali. Una fonte di particolare preoccupazione può essere rappresentata dai casi in cui le transazioni precedenti o successive coinvolgono Paesi a rischio elevato (in particolare quelli compresi nell'elenco NCCT – Paesi e territori non cooperativi), esposti a particolari rischi di riciclaggio; pertanto, le transazioni connesse a tali Paesi devono essere soggette a un monitoraggio specifico;
- identificare i trasferimenti di denaro con le seguenti caratteristiche o combinazioni di caratteristiche, quali ad esempio cifre pari in valuta e/o trasferimenti ripetuti da un particolare originatore a un particolare beneficiario, e/o transazioni condotte ripetutamente a brevi intervalli di tempo (giornalmente, due volte al giorno, ogni due giorni);
- individuare il deposito o il prelievo di strumenti monetari con le seguenti caratteristiche o combinazioni di caratteristiche, quali ad esempio con numerazione sequenziale e/o per importi elevati, oppure appena al di sotto della soglia locale di notifica delle transazioni, e/o con numerose operazioni svolte in un breve intervallo di tempo (ad es. nello stesso giorno);
- individuare le transazioni le cui attività appaiono appositamente strutturate per eludere i sistemi di monitoraggio di un istituto e/o risultano appena al di sotto della soglia locale o del trigger di notifica delle transazioni;
- individuare shell banks sospette sulla base di elenchi forniti da fonti affidabili e credibili;<sup>2</sup>
- individuare società-schermo sospette che non forniscono adeguate informazioni in merito ai rispettivi assetti proprietari, avvalendosi di elenchi forniti da fonti credibili e affidabili<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Per quanto ci risulta, non esistono elenchi pubblici che consentano di identificare le banche schermo ("shell banks"). Il Gruppo Wolfsberg accoglierà pertanto con favore qualsiasi tentativo da parte delle autorità pubbliche di allestire elenchi liberamente accessibili di shell banks attualmente operative. Il Gruppo Wolfsberg non è convinto che sia altrimenti possibile individuare una shell bank semplicemente in base alla sua attività transazionale con un istituto, salvo che la shell bank sia un cliente dell'istituto stesso; peraltro, in tal caso, l'istituto dovrebbe provvedere a chiudere immediatamente la relazione in questione.

<sup>3</sup> Anche in questo caso, non ci risulta che siano disponibili elenchi pubblici di questo tipo, anche se sembra che numerose autorità governative dispongano di informazioni / elenchi di società suscettibili di essere utilizzate come "schermi" per singole persone e/o organizzazioni. Il Gruppo Wolfsberg accoglierà pertanto con favore qualsiasi tentativo da parte delle autorità pubbliche di allestire elenchi liberamente accessibili di tali società attualmente operative. Il Gruppo Wolfsberg non ritiene che sia altrimenti possibile individuare società schermo sospette soltanto in base alla loro attività transazionale con un istituto, salvo che tali società siano un cliente dell'istituto stesso.

## **Appendice 2 – Modulo di Due Diligence di Bankers' Almanac**

Documenti e informazioni richieste da parte degli istituti finanziari:

1. Questionario antiriciclaggio debitamente compilato
2. Copia datata delle politiche e/o procedure aziendali in materia di antiriciclaggio
3. Certificazione ai sensi del Patriot Act statunitense – per gli istituti tenuti a fornire tali certificazioni
4. Curriculum vitae dei membri del consiglio di amministrazione e del senior management
5. Elenco dei soggetti (e altre informazioni atte all'identificazione degli stessi, quali recapiti, ecc.) che direttamente o indirettamente posseggono, controllano o hanno il potere di voto su almeno il 10% di qualsiasi classe di titoli con diritto di voto di società non pubblicamente negoziate. Per le società pubblicamente negoziate, è necessario identificare la borsa valori su cui sono quotate.
6. Ultima relazione annuale, ivi inclusi i bilanci e le relazioni annuali delle affiliate
7. Copia della licenza dell'istituto e di quelle di sue eventuali affiliate (con annessa traduzione in inglese qualora la licenza originale sia rilasciata in una lingua diversa)
8. Copie dei documenti di corporate governance, quali:
  - Statuti societari
  - Memorandum, articoli o atto costitutivo
  - Memorandum, articoli o atto di associazione
9. Estratto del registro di commercio

### Appendice 3 – Questionario antiriciclaggio di Bankers' Almanac

<b>I. Politiche, attività e procedure antiriciclaggio di carattere generale:</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>
Il programma di compliance antiriciclaggio richiede l'approvazione del consiglio di amministrazione dell'istituto finanziario (IF) o di un suo organo superiore?		
L'IF dispone di un programma di compliance alle disposizioni legali e normative che prevede la figura di un Compliance Officer responsabile per il coordinamento e la supervisione del programma antiriciclaggio su base costante? Tale programma è stato approvato dal senior management dell'IF?		
L'IF ha allestito politiche scritte atte a documentare i processi implementati per prevenire, individuare e notificare transazioni sospette? Tali politiche sono state approvate dal senior management?		
Oltre alle ispezioni da parte di organi normativi / di vigilanza governativi, il cliente IF dispone di una funzione di audit interno o di altre parti terze indipendenti che valutano regolarmente le sue politiche e attività in materia di antiriciclaggio?		
L'IF dispone di una politica che vieta di intrattenere relazioni / conti con banche-schermo (c.d. shell banks, definite come banche con sede in una giurisdizione in cui non hanno alcuna presenza fisica e che non sono affiliate a un gruppo finanziario regolamentato)?		
L'IF dispone di politiche che disciplinano i rapporti con persone esposte politicamente? E tali politiche risultano conformi alle best practice di settore?		
L'IF dispone di adeguate procedure di conservazione della documentazione e dei dati, in conformità alle leggi vigenti?		
L'IF prevede che le proprie politiche e attività di antiriciclaggio vengano applicate a tutte le proprie unità e affiliate, sia nel Paese in cui ha la sede legale che all'estero?		
<b>II. Valutazione del rischio</b>		
L'IF applica un processo di valutazione basato sul rischio alla propria base di clienti e alle loro transazioni?		
L'IF determina il livello adeguato di due diligence avanzata necessario per le categorie di clienti e transazioni per cui vi è ragione di ritenere che presentino un maggior rischio di attività illecite nei confronti o attraverso l'IF?		
<b>III. Know Your Customer (KYC), due diligence e due diligence avanzata</b>		
L'IF ha implementato sistemi per l'identificazione dei propri clienti, ivi incluse informazioni sui clienti in caso di transazioni registrate, apertura di conti ecc. (ad es.: generalità, nazionalità, recapito, numero di telefono, occupazione, età / data di nascita, tipo e numero di documento di identificazione in corso di validità, nome del Paese / stato		

di emissione di tale documento)?		
<p>L'IF è tenuto a raccogliere informazioni sulle attività operative dei propri clienti?</p> <p>L'IF raccoglie informazioni e sottopone a valutazione le politiche e le attività antiriciclaggio degli altri istituti finanziari suoi clienti?</p> <p>L'IF dispone di procedure adeguate per allestire per ogni cliente un dossier in cui sono riportati i documenti di identificazione e le informazioni KYC raccolte al momento dell'apertura del conto?</p> <p>L'IF adotta provvedimenti per comprendere la natura delle transazioni normali e attese per i propri clienti, sulla base delle proprie procedure di valutazione del rischio?</p>		
<b>IV. Transazioni da segnalare, prevenzione e individuazione delle transazioni effettuate con capitali ottenuti illegalmente</b>		
<p>L'IF attua politiche o pratiche finalizzate all'identificazione e alla notifica di transazioni per le quali è prevista una segnalazione alle autorità competenti?</p> <p>L'IF dispone di procedure atte a individuare transazioni strutturate in modo tale da aggirare i requisiti in materia di segnalazione di transazioni in contanti di dimensioni consistenti?</p> <p>L'IF sottopone a screening le transazioni dei clienti o comunque le transazioni che esso ritiene a rischio significativamente elevato (che possono comprendere persone fisiche, persone giuridiche o Paesi inclusi negli elenchi pubblicati da organi governativi/internazionali), per le quali è necessaria una speciale attenzione prima del rispettivo completamento?</p> <p>L'IF dispone di politiche atte a garantire in modo ragionevole che l'istituto non svolga transazioni con o per conto di banche schermo ("shell banks") attraverso nessuno dei suoi conti o prodotti? (Una "shell bank" è definita come una banca con sede in una giurisdizione in cui non ha alcuna presenza fisica e che non risulta affiliata a un gruppo finanziario regolamentato).</p> <p>L'IF dispone di politiche in grado di assicurare in modo ragionevole che esso collabora soltanto con banche corrispondenti in possesso di regolari licenze per operare nel proprio Paese di origine?</p>		
<b>V. Monitoraggio delle transazioni</b>		
L'IF dispone di un programma di monitoraggio per attività insolite o sospette, in grado di coprire i trasferimenti di capitali e gli strumenti monetari (quali travellers cheques, ordini di trasferimento di denaro, ecc.)?		
<b>VI. Formazione in materia di antiriciclaggio</b>		
L'IF sottopone i propri dipendenti ad appositi iter di formazione in materia di antiriciclaggio, comprendenti fra l'altro argomenti quali identificazione e notifica di transazioni con obbligo di segnalazione alle autorità di competenza, esempi di diverse forme di riciclaggio di denaro inerenti i prodotti e i servizi dell'IF, nonché politiche interne finalizzate alla prevenzione del riciclaggio di denaro?		
L'IF documenta regolarmente tutte le sedute di formazione, ivi inclusi i registri di frequenze e i materiali didattici utilizzati?		
L'IF dispone di politiche adeguate per comunicare agli impiegati di		



competenza le nuove leggi in materia di antiriciclaggio o eventuali modifiche a politiche o attività già in essere in tale ambito?		
L'IF impiega agenti per svolgere alcune delle sue funzioni e, in caso affermativo, sottopone tali agenti ad appositi iter di formazione in materia di antiriciclaggio, comprendenti fra l'altro argomenti quali identificazione e notifica di transazioni con obbligo di segnalazione alle autorità di competenza, esempi di diverse forme di riciclaggio di denaro inerenti i prodotti e i servizi dell'IF, nonché politiche interne finalizzate alla prevenzione del riciclaggio di denaro?		